



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc  
90010 FICARAZZI (PA)  
Telefono diretto 0916808461-0916808466  
Fax 0916808462  
Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

### COMUNICATO UFFICIALE N° 217 TFT 20

### DEL 3 GENNAIO 2017

#### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

**1) Corte Sportiva di Appello Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)  
FAX: 0916808462  
PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

**2) Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)  
FAX: 0916808462  
PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

### DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dal Dott. Gianfranco Vallelunga, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Felice Crosta, nella riunione del giorno 3 gennaio 2017 ha assunto le seguenti decisioni:

**Procedimento n. 27/B:**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIG.RI:**

- a) **TAIELLA ALESSANDRO, Presidente, all'epoca dei fatti, della Soc. A.S.D. Virtus Favara;**
- b) **LIMBLICI SAMUEL, calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, per la Soc. A.S.D. Virtus Favara;**
- c) **La Soc. A.S.D. VIRTUS FAVARA;**

La Procura Federale con nota 4746/1196 pf15-16/AV/vg del 03 novembre 2016 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate:

- a) Il sig. Alessandro Taiella, Presidente della soc. A.S.D. Virtus Favara, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis, comma 1, C.G.S., anche in riferimento all'art. 61 comma 1, delle N.O.I.F., perché in occasione della gara Sangiovese – V. Favara (Giov. Prov.) del 20.02.2016, in qualità di dirigente accompagnatore della società A.S.D. Virtus Favara, redigeva e sottoscriveva la distinta di gara, inserendo artatamente il nominativo Giglia Alberto, al fine di permettere la partecipazione sotto falso nome di altro calciatore Limblici Samuel;
- b) Limblici Samuel, calciatore - tesserato per la A.S.D. Virtus Favara, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., per avere posto in essere comportamenti finalizzati alla propria illegittima partecipazione alla gara Sangiovese – V. Favara del 20.02.2016, nonostante squalificato, sotto il falso nome di Giglia Alberto;
- c) La A.S.D. Virtus Favara ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio Presidente, anche perché agli atti risulta una dichiarazione confessoria dello stesso presidente.

All'udienza dibattimentale del 3 gennaio 2017, si è presentato il Presidente sig. Alessandro Taiella il quale in buona sintesi ha ammesso l'addebito, attribuendosi l'intera responsabilità e dichiarando di avere già subito provvedimenti disciplinari per il medesimo fatto.

Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione di € 400,00 di ammenda alla Società deferita e l'inibizione di mesi dodici a carico del Presidente sig. Taiella.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale preliminarmente dispone stralciarsi la posizione del calciatore sig. Limblici Samuel, con restituzione degli atti alla Procura Federale affinché rinnovi il deferimento al predetto calciatore atteso che gli atti odierni risultano essere stati notificati al sig. Antonio Massimo Limblici presso la Soc. Virtus Favara, il quale non solo non risulta tesserato per la predetta società ma altri non è che il genitore del sig. Samuel Limblici.

Per quanto attiene la posizione del sig. Alessandro Taiella questo Tribunale ritiene che non debba procedersi oltre per il principio del *ne bis in idem*, in quanto già sanzionato per il medesimo fatto dal Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Agrigento, fino al 30/09/2016, giusta decisione pubblicata sul C.U. n. 47 del 17/03/2016, atteso che aveva sottoscritto, quale dirigente accompagnatore, la distinta di gara poi consegnata all'arbitro.

Il medesimo principio va applicato alla Virtus Favara in quanto già sanzionata con una ammenda per quanto addebitato al proprio Presidente - dirigente accompagnatore, sanzione questa pubblicata sul medesimo C.U. di cui sopra.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone

- Stralciarsi la posizione del calciatore sig. Samuel Limblici, con trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto a praticarsi;
- Dichiararsi non doversi procedere a carico di sig. Alessandro Taiella e la Società A.S.D. Virtus Favara perché già giudicati per il medesimo fatto.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

#### **Procedimento n. 28/B**

#### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:**

**- Sig. SALVATORE ANDREA OCCHIPINTI (Presidente della POL. LIBERTAS MARSALA all'epoca dei fatti) - POL. LIBERTAS MARSALA 1<sup>a</sup> categoria – stagione sportiva 2015/2016**

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 4032/1240 pf15-16/AV/vg del 18/10/2016, il sig. Salvatore Andrea Occhipinti, quale Presidente della Libertas Marsala all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, C.G.S, con riferimento all'art. 44 titolo VII del Reg. LND, per non avere indicato nelle distinte relative alle gare del Campionato di 1<sup>a</sup> categoria regionale Libertas Marsala / Sciacca del 26/09/2015, Atletico Ribera / Libertas Marsala del 04/10/2016 e Libertas Marsala / Città di Giuliana del 10/10/2015 un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto della F.I.G.C.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale la POL. LIBERTAS MARSALA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per le violazioni commesse dal soggetto suindicato.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta e benché regolarmente convocate non si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Salvatore Andrea Occhipinti;

Ammenda di € 300,00 a carico della POL. LIBERTAS MARSALA.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti dalla Procura Federale che in occasione delle n° 3 suindicate gare del Campionato regionale di 1^ categoria, stagione sportiva 2015/2016, disputate dalla POL. LIBERTAS MARSALA, non è stato indicato in distinta alcun allenatore abilitato del Settore Tecnico della F.I.G.C., che avrebbe dovuto essere presente nelle suddette gare ufficiali.

Le superiori emergenze inducono a ritenere la responsabilità del sig. Salvatore Andrea Occhipinti, nella specificata qualità, nonché della POL. LIBERTAS MARSALA, nel cui interesse è stata espletata l'attività come sopra contestata.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, pur nei limiti come appresso indicati in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

Mesi tre di inibizione a carico del sig. Salvatore Andrea Occhipinti;

Ammenda di € 300,00 a carico della POL. LIBERTAS MARSALA.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

#### **Procedimento n. 29/B**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: - Sig. LUCIANO MICELI (Presidente della A. POL. ALBATROS LERCARA – oggi A.S.D. ALBATROS FAIR PLAY all'epoca dei fatti) - A.S.D. ALBATROS FAIR PLAY 1^ categoria – stagione sportiva 2015/2016**

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 5556/1238 pf15-16/CS/MB/sds del 22/11/2016, il **sig. Luciano Miceli**, quale Presidente della Albatros Lercara all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, C.G.S, con riferimento all'art. 44 comma 1 del Reg. LND, per avere disatteso l'obbligo per le Società che partecipano al Campionato Juniores (rectius 1^ categoria) di tesserare e affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico e iscritto nei ruoli ufficiali dei Tecnici.

Ciò con riferimento alle gare del Campionato di 1^ categoria A. Lercara / Corleone dell'11/10/2015, O. S. Ciro / A. Lercara del 04/10/2015 e Lercara / Bagheria del 27/09/2015.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale la A.S.D. ALBATROS FAIR PLAY (già A. POL. ALBATROS LERCARA), a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per le violazioni commesse dal soggetto suindicato.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta e, benché regolarmente convocate, non si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Luciano Miceli;

Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. ALBATROS FAIR PLAY.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti dalla Procura Federale che in occasione delle n° 3 suindicate gare del Campionato regionale di 1^ categoria, stagione sportiva 2015/2016, disputate dalla Albatros Fair Play, non è stato indicato in distinta alcun allenatore abilitato del Settore Tecnico della F.I.G.C., che avrebbe dovuto essere presente nelle suddette gare ufficiali.

Le superiori emergenze inducono a ritenere la responsabilità del sig. Luciano Miceli, nella specificata qualità, nonché della A.S.D. ALBATROS FAIR PLAY (già A. POL. ALBATROS LERCARA), nel cui interesse è stata espletata l'attività come sopra contestata.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, pur nei limiti come appresso indicati in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

Mesi tre di inibizione a carico del sig. Luciano Miceli;

Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. ALBATROS FAIR PLAY.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 3 gennaio 2017**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Ing. Prof. Santino Lo Presti**